assofarm®
FARMACIE COMUNALI
AZIENDE E SERVIZI
SOCIO-FARMACEUTICI

Roma, 15 ottobre 2019

Alle Aziende Speciali Farmaceutiche, agli Enti, Consorzi e Società Associate

Ai Servizi Farmaceutici Comunali Associati

Ai Coordinatori Regionali A.S.SO.FARM.

Loro sedi

CIRCOLARE 0186

Oggetto: Ricette provenienti da altri Paesi UE.

La sentenza della Corte di Giustizia Europea del 18 settembre scorso ha sancito il principio secondo il quale sono da considerarsi valide unicamente le ricette di un medico UE riferite ad un singolo paziente che riportino, oltre agli altri elementi obbligatori, il nome e cognome del paziente per esteso.

Con l'occasione, con riferimento alle ricette provenienti da altri Paesi della U.E., si ritiene utile evidenziare quanto segue.

Nell'Aprile 2014 (D.Lvo. n. 38/2014) sono entrate in vigore in Italia le norme che prevedono il reciproco riconoscimento delle ricette redatte da un medico stabilito in uno dei Paesi UE.

La concreta applicazione di tale principio è resa complessa per il fatto che la normativa europea richiedeva ad ogni Stato membro di adottare un modello di ricetta valida al di fuori dei propri confini nazionali, senza però prevedere alcuna forma di coordinamento tra Stati e di divulgazione di tali modelli alle farmacie per il loro opportuno coinvolgimento.

Di conseguenza, per le farmacie è di fatto quasi impossibile riconoscere i vari modelli adottati dalle varie Nazioni (quando effettivamente adottati) e, di conseguenza, verificare la autenticità delle ricette presentate da eventuali pazienti provenienti da Paesi U.E.

Resta pur vero, tuttavia, che a prescindere dell'adozione da parte degli Stati Membri di uno specifico modello di ricetta valido al di fuori dei propri confini nazionali, una ricetta rilasciata da un medico comunitario è valida in tutti i paesi dell'UE.

Secondo la normativa Comunitaria, una ricetta, ai fini della spedizione in qualsiasi Paese dell'Unione, deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- i dati del paziente: nome e cognome (scritti entrambi per esteso) e data di nascita
- la data di emissione

00184 Roma – Via Nazionale, 172 – Tel. 06.6784587 - 06.4872117 – 06.48913549 – Fax 06.48976639
E-mail: assofarm@assofarm.it – Cod. Fisc. 97199290582

Protocollo A.S.SO.FARM. num. 02947 del 15/10/2019

assofarm®
FARMACIE COMUNALI
AZIENDE E SERVIZI
SOCIO-FARMACEUTICI

- i dati del medico che prescrive il medicinale: nome e cognome (scritti per esteso), qualifica professionale, recapito diretto, indirizzo professionale (compreso il paese) e firma (scritta o digitale)
- i dati del medicinale prescritto: nome comune (preferibile al nome commerciale, che può variare a seconda dei paesi), formato (compresse, soluzione, ecc.), quantità, concentrazione e posologia.

La mancanza di questi elementi, essenziali per poter considerare valida una ricetta proveniente da un altro Paese UE, consente alla farmacia italiana di rifiutarne la spedizione.

Il D. Lvo 38/2014 sopra citato, inoltre, consente al farmacista di rifiutare la spedizione della ricetta proveniente da un altro Paese UE quando nutra dubbi "legittimi e giustificati" sull'autenticità della stessa (art. 12).

La sentenza della Corte di Giustizia in commento, infine, ha decretato la non esaudibilità da parte delle farmacie Italiane di richieste provenienti da medici di Paesi dell'Unione che riguardino un numero elevato di medicinali destinati ad un numero indeterminato di pazienti (c.d. "buoni ordine" per la fornitura, ad esempio, di poliambulatori o cliniche private).

Le prescrizioni **sono soggette alle norme del paese nel quale vengono presentate per l'acquisto del farmaco.** Ciò significa che, nel vendere un medicinale, il farmacista applica le norme nazionali (es: norme in materia di sostituzione del medicinale prescritto con medicinali generici o di altro tipo).

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Schito

Protocollo A.S.SO.FARM. num. 02947 del 15/10/2019